

C.S.M./Alta Corte e ingorgo lessicale: verso la riforma del 2026, conservando l'impronta inquisitoria?

di **Carlo Morselli**

Sommario: **1.** Quadro sintetico delle modifiche costituzionali - **2.** L'ingorgo lessicale e limiti al potere di revisione - **3.** L'elemento difettivo: la riforma non riguarda l'impostazione inquisitoria del procedimento disciplinare, con sacrificio delle garanzie

1. Quadro sintetico delle modifiche costituzionali

Si scrive che «a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, la Costituzione italiana ha previsto che tutti i provvedimenti riguardanti la carriera e in generale lo status dei magistrati ordinari devono essere adottati da un organo che è sganciato dal Governo»¹.

In questa cornice, le modifiche adottate dalla riforma oggetto di *referendum* marzo 2026, principalmente, sono riducibili a tre², oggetto della revisione costituzionale del Titolo IV: la costituzionalizzazione della separazione delle carriere³, mediante l'istituzione di due CSM, uno per la magistratura giudicante

¹ R. BIN-G.PITRUZZELLA, *Il Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Diritto costituzionale*, Torino, 2012, p.303. Cfr. C. PAPPAGALLO, *Organi costituzionali (indipendenza degli)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, pp.1 s.

Cfr. G. ABBAMONTE, *Composizione e competenza della sezione disciplinare del C.S.M. nel sistema della legge n. 24-3-1958, n. 195*, RDP, 1961, p.137; G. ZAGREBELSKY, *La sezione disciplinare del C.S.M., come giudice a quo: possibili implicazioni*, in *Gic*, 1971, p. 89.

Scriva G. FERRARI, *Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988, 7: « L'indipendenza è problema di tutte le giurisdizioni ».

² « La legge di riforma contiene tre grandi riforme: non solo la separazione delle carriere, ma una profonda modifica del C.S.M. e l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare » (riassume L. FILIPPI, *I timori infondati per la separazione delle carriere*, in *Giurispr. pen.*, 7 gennaio 2026).

³ La separazione delle carriere è già inserita a livello di legislazione ordinaria (v. D.Lgs. n. 160/06, adottato su legge delega n. 150/2005; v. l. n. 71/2022 e D.Lgs. n. 44/2024).

Ma, v. C. GUARNIERI, *Riformare la giustizia: il progetto Nordio*, Bologna, 2024, n. 3, p. 77, per il quale «la riforma non potrà che avere conseguenze positive, almeno sul lungo periodo, perché col tempo dovrebbe far maturare fra i magistrati giudicanti un'identità distinta da quella dei magistrati requirenti e più attenta alla difesa dei diritti del cittadino accusato»; L. FILIPPI, *I timori infondati per la separazione delle carriere*, in *Giurispr. pen.*, 7 gennaio 2026, che richiama della Consulta « la sentenza n. 37/2000...la separazione delle carriere è costituzionalmente legittima perché la Costituzione "non contiene alcun

e l'altro per quella requirente; la previsione di un'Alta Corte, a cui si devolve la decisione sulla responsabilità disciplinare dei magistrati; la scelta del sorteggio, quale strumento di formazione per maggior parte dei componenti dei CSM e dell'Alta Corte^{4 5}.

Premesso che il Consiglio superiore della magistratura eserciterebbe una specie di attività paranormativa⁶, per compendio, sul piano della geometria

principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti" ».

Cfr. *Riforma dell'ordinamento giudiziario ed efficienza del sistema giustizia* a cura di F. BIONDI e F. DAL CANTO, Torino, 2025.

R. BALDUZZI, Saluto introduttivo, Seminario di Studio *"La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione"*, AIC, Firenze, 23 gennaio 2026: «referendum confermativo, oppositivo o più semplicemente "costituzionale"?»; A. RUGGERI, *Stato di diritto, separazione dei poteri e ruolo del giudice (note minime su una vessata questione)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2025, n. 3, p. 209.

⁴ M.GALDI, *Il "giudice-monade" e la riforma costituzionale della Magistratura*, in *dirittifondamentali.it*, 24 febbraio 2026, p. 139: « la riforma che separa le carriere è più coerente con il processo accusatorio e che essa favorirà una maggiore consapevolezza della distinta identità fra magistrati requirenti e giudicanti, a tutto vantaggio della terzietà di questi ultimi».

Sulla responsabilità disciplinare, v. V. VIGORITI, *Responsabilità disciplinare*, in *Responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari e del P.M.*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, Roma, 1991, p.7 «La disciplina positiva...è da anni oggetto di critiche diverse che...convergono nel censurare che...le norme incriminatrici possano essere usate per colpire comportamenti sgraditi ma non riconducibili all'esercizio delle funzioni».

S. LORUSSO, *Separazione delle magistrature giudicante e requirente e modello accusatorio*, in *Sist. Pen.*, 23 gennaio 2025.

⁵ Per l'Alta Corte, v. GALDI, *Il "giudice-monade" e la riforma costituzionale della Magistratura*, cit., p.140: « Quanto alla previsione dell'Alta Corte Disciplinare, si contesta che essa riguardi la sola Magistratura ordinaria e non, come previsto in tutte le precedenti proposte, anche quelle speciali; nonché, soprattutto, che la disciplina escluda, in deroga all'art. 111 Cost., il ricorso in Cassazione, prevedendosi, invece, la possibilità di appello, avverso le decisioni assunte, presso la stessa Alta Corte, sia pure in composizione diversa; giungendosi a ritenere, per quest'ultima ragione, superati i limiti impliciti di revisione costituzionale ex art. 139 Cost. », nel richiamo di V. FAZIO, *La funzione disciplinare nei riguardi della magistratura ordinaria e l'istituzione dell'Alta Corte Disciplinare quale organo giurisdizionale competente*, in *Ambientediritto*, 2025, n. 4, p. 16 e G. DE MINICO, *Riflessioni intorno alla riforma costituzionale della giustizia*, in *Nomos*, 2025, n. 1, p. 8. Da ultimo, v. F. BIONDI, *L'Alta Corte disciplinare*, in *Sist. Pen.*, 25 Febbraio 2026; N. LUDOVICI, *Alta Corte disciplinare, giudice senza la previsione delle garanzie di indipendenza dei giudici*, in *Giust. Ins.*, 5 febbraio 2026.

⁶ M. DEVOTO, *L'attività paranormativa del CSM*, in *Ordinamento giudiziario*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI Roma, 1990, p. 9 sulla « funzione " paranormativa", da tempo assunta dal CSM in una vasta opera di ristrutturazione ».

costituzionale, l'organizzazione del C.S.M. (come la Gallia descritta nel *De bello gallico*) *est omnis divisa in partes tres*: dal tronco si ripartono a raggiera due C.S.M., cioè un C.S.M. sdoppiato, e, in disparte rispetto all'organo a due teste, l'Alta Corte, di nuovo conio in funzione disciplinare. Si progetta di finanziare una costosa proprietà distributiva, allargando i confini storici della Carta.

Nel testo di legge costituzionale, il Consiglio superiore della Magistratura viene rivisto all'art. 105 Cost., poiché il secondo versante normativo si occupa della «giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti...attribuita all'Alta Corte disciplinare»⁷.

2. L'ingorgo lessicale e limiti al potere di revisione

La scelta onomastica pone un problema di generale coordinamento rispetto ad altri organi, e considerando che «il C.S.M. è un istituto dal nome antico...l'insegna di un'antica denominazione»⁸: perché chiamarla Alta Corte, se questa classificazione apicale ed eccentrica non si è riservata neppure alla Corte costituzionale? Se la riforma sarà votata - con l'approvazione della revisione costituzionale - non sarà agevole distinguere, adeguatamente, tra Corte costituzionale e Alta Corte disciplinare, tra «giustizia costituzionale» e quella disciplinare. Con la prima si intende, per il c.d. Giudice delle leggi ⁹, «quel

Cfr. A. TORRENTE, *Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Enc dir.*, IX, Milano, 1961, p. 333, sulle « attribuzioni del Consiglio »

⁷ Documenti, in *Sist. Pen.*, 06 Novembre 2025, Separazione delle carriere: il testo della legge costituzionale in Gazzetta Ufficiale (in attesa del referendum) - Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

A. GATTO, *Alta Corte disciplinare: profili di illegittimità costituzionale*, in *Sist. Pen.*, 9 marzo 2026; F. BIONDI, *L'Alta Corte disciplinare*, *ivi*, 25 febbraio 2026: «Con la riforma costituzionale il legislatore opera una scelta radicalmente diversa rispetto alla tradizione, perché - sul piano ordinamentale - "isola" la funzione disciplinare dalle altre funzioni che i due Csm saranno chiamati ancora ad esercitare... questa è una scelta "di rottura" e non "di continuità" rispetto alla tradizione, oltre che una scelta eccentrica nel panorama europeo, in quanto, negli ordinamenti dove esiste un organo di governo autonomo della magistratura, ad esso spetta anche la funzione disciplinare».

Cfr. F. PINELLI, *Il futuro del procedimento disciplinare: verso l'Alta Corte*, in *A.I.C.*, n.1, 9 gennaio 2026; G. FERRI, *L'Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione*, in *Osservatorio A.I.C.*, 1/2026.

⁸ M. Bessone-V. Carbone, *Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, III, Torino, 1989, p. 444: «nato in Italia con la legge Orlando del 14-7-1907, n. 551 ».

⁹ Cfr. V. BALDINI, *Organo di garanzia dello Stato di diritto e/o legislatore parallelo: il biformismo della Corte costituzionale*, in *dirittifondamentali.it.*, n.1, 3 marzo 2026, p.155 s.

Sul tema specifico, v. A. RUGGERI, *Il riformismo istituzionale, l'uso congiunturale della Costituzione e le macerie della Repubblica*, *ivi*, 23 febbraio 2026, p.121 s.; L. LONGHI,

complesso di attività giuridiche...le quali presentano la comune caratteristica di realizzare forme di garanzia dell'attuazione della costituzione vigente»¹⁰.

Poiché il *Referendum* del marzo 2026 coinvolge un numero cospicuo di articoli costituzionali, la riforma non si è posta un problema di limiti alla revisione, diversamente da quanto sosteneva il Mortati, in un'opera fondamentale del diritto costituzionale italiano¹¹. E «secondo questa opinione, costituiscono un limite alla legislazione costituzionale quei principi la cui modificazione potrebbe portare ad una trasformazione del regime attualmente vigente, cioè della forma di stato che la costituzione materiale attualmente operante in Italia realizza. Tale trasformazione è...possibile, ma quand'anche sia compiuta con mezzi non violenti e finanche ove siano interamente rispettate le forme legali della revisione costituzionale, dà comunque luogo ad una rivoluzione, cui segue l'instaurazione di un nuovo regime, corrispondente ad una diversa forma di stato»¹².

La revisione, in quanto all'origine di una modifica della compagine costituzionale che può alterarla, deve riguardarsi come espressione di un potere del tutto eccezionale, e quale proiezione del carattere rigido della nostra Costituzione.

Numerosi sono gli articoli della Costituzione coinvolti nell'impianto di revisione, la portata di questa risultando quasi senza limiti e non eccezionale.

Finisce l'era della revisione quale operazione del tutto eccezionale e limitata.

3. L'elemento difettivo: la riforma non riguarda l'impostazione inquisitoria del procedimento disciplinare, con sacrificio delle garanzie

L'incardinata impostazione, il suo telaio regolativo, presenta una lacuna, che appanna la riforma 2026, tutta concentrata sul piano della revisione della distribuzione dei poteri, dell'organizzazione¹³. L'impronta inquisitoria del

Separazione delle carriere e cultura della giurisdizione tra apparenza e realtà, ivi, 22 febbraio 2026, p.109 s.

¹⁰ A. PIZZORUSSO, *sub art. 134*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Art. 134-139. *Garanzie costituzionali*, Roma-Bologna, 1981, p.1, che cita Zagrebelsky, *Giustizia costituzionale*, p. 65 s.

¹¹ C. MORTATI, *Concetto, limiti, proc. della revisione cost.*, in *Riv. trim. di diritto pubblico*, 1952, p. 42 s., nella citazione di E. OLIVITO, *La retorica delle modifiche tacite e il diritto costituzionale esistenziale*, in *Costituzionalismo.it.*, 21/2023, p.29.

¹² A. PIZZORUSSO, *sub art. 138*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Art. 134-139. *Garanzie costituzionali*, Roma-Bologna, 1981, p.721.

Oggi, v. V. BALDINI, *Riforma costituzionale della Magistratura e Stato costituzionale democratico di Diritto*, in *Dirittifondamentali.it*, 2026, n. 1, p. 56, per il quale «la riforma costituzionale che attende alla separazione delle carriere dei Magistrati non causa inammissibili alterazioni degli equilibri interni allo Stato costituzionale di diritto».

¹³ E. LUPO, *La riforma degli inganni*, in *Quest. Giust.*, 2/3/2026: « Il primo inganno va individuato nel fatto che le modifiche della Costituzione sono state presentate

procedimento disciplinare, infatti, rimane tale: «esso conserva anche tratti peculiari del modello cd. inquisitorio, annoverando profili strutturali e funzionali del tutto “atipici”»¹⁴.

Il nostro riferimento è rivolto al Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 [*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità*, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150], al relativo art. 18 (*Discussione nel giudizio disciplinare*), 3. La sezione disciplinare può: a) *assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili*¹⁵.

La materia disciplinata simboleggia, in tale illimitato testo “antigarantista” (privo di divieti, confini, condizioni) e massimamente centrato sul perno della discrezionalità della procedura acquisitiva dell'importante materiale probatorio, l'oscura formula evocativa dei “pieni poteri” (tipico dei regimi autoritari¹⁶ e degli assetti che si ispirano al «decisionismo processuale»¹⁷), il cui esercizio risulta

politicamente come riforma della giustizia...Ma la riforma della Costituzione (nei sette articoli modificati) ha per oggetto esclusivo la magistratura (ordinaria) e non concerne...l'efficienza dell'amministrazione della giustizia ».

N. STABILE, *Referendum 22/23 Marzo 2026 sulla legge costituzionale n.253 del 30 ottobre 2025 contenente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione dell'Alta Corte disciplinare*, in *Dir. Giust. e Cost.*, 11 febbraio 2026.

¹⁴ G.ARIOLLI, *Il procedimento disciplinare dei magistrati*, in *Dir. Giust. Cost.*, 8 gennaio 2026.

¹⁵ Il corsivo è nostro.

¹⁶ E. RAGIONIERI, *Il fascismo*, in *Storia d'Italia*, IV, *Dall'unità ad oggi*, Torino, 1976, p.2124, citando chi «utilizzava intanto pieni poteri...al fine di promuovere riforme amministrative...per varare una serie di decreti-legge ». Sulla « svolta autoritaria e dittatoriale del paese », v. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, II, Bari, 1976, 357, sulle leggi che «modificarono profondamente il diritto pubblico italiano individuando in modo piuttosto netto il contenuto normativo e istituzionale del regime ».

Nel versante penalistico, v. G. MARINUCCI-E.DOLCINI-G.L.GATTA, *Manuale di diritto penale. P.G.*, Milano, XXIII ed., 2024, p. 31: «il nuovo codice, approvato nel 1930. Entra in vigore il 1° luglio 1931. A differenza del codice del 1889, il codice Rocco nasce nel contesto di uno Stato autoritario».

Proprio sui rapporti tra diritto e contesto ideologico, v., ad esempio, E. MUSCO, *Diritto penale e politica: conflitto, coesistenza o cooperazione*, in Studi in onore di G. Vassalli, *Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale*, 1945-1990, II, Milano, 1991, p.5: è « un luogo comune l'affermazione che il diritto penale costituisce la cartina di tornasole, lo specchio della civiltà, della cultura dominante, dei valori viventi e caratterizzanti una data società in un determinato periodo storico».

¹⁷ L. FERRAJOLI, *Decisionismo processuale e soggettivismo inquisitorio*, in *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, pref. di N. Bobbio, Roma-Bari, 1996, 15: «Il secondo elemento dell'epistemologia antigarantista è il *decisionismo* processuale, cioè il

disancorato dal limite segnato dal c.d. principio della domanda e dal necessario impulso (per salvaguardare l'estraneità e il distacco del giudice all'indirizzo e alle ragioni della materia, al *meritum causae*). L'artt. 18 cit. raffigura l'organo della militanza nel terreno indistinto dell'acquisizione indiscriminata degli atti. Il peso del dato normopositivo è aggravato sia dalla volontà di mantenerlo e perpetuarlo (dato che la riforma non lo coinvolge) che dalla sua interpretazione giurisprudenziale. Se «l'obiettivo di questa riforma è quello di realizzare finalmente la terzietà del giudice e la parità tra le parti del processo, in attuazione dell'art. 111 della Costituzione, per renderlo più "giusto" e quindi evitare i frequenti errori giudiziari...sarebbe iniquo un processo celere ma "ingiusto"»¹⁸, il mantenimento dell'art. 18 cit., assicura una coerenza costituzionale del sistema disciplinare?

Ad esempio, l'art. 270 c.p.p. (*Utilizzazione in altri procedimenti*) nel quadro dei mezzi di ricerca della prova, sanziona un limite: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza»¹⁹.

Puntualizza, al riguardo, Cassazione n. 3848/2026, evocando le «ragioni della decisione»: «Va ricordato che l'orientamento espresso da queste Sezioni Unite sull'inapplicabilità al procedimento disciplinare a carico di magistrati dell'art. 270 cod. proc. pen. è risalente nel tempo (cfr. Cass., SU, nn. 12717 e 27292 del 2009) e fin dalle prime pronunce si è fatto leva...proprio sull'accentuato potere d'ufficio, prima dell'inquirente e poi dello stesso organo giudicante, riconosciuto, quanto alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di prova dell'illecito disciplinare del magistrato, dagli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del

carattere...potestativo del giudizio e dell'irrogazione della pena. Il decisionismo è l'effetto della mancanza di precisi ancoraggi».

¹⁸ FILIPPI, *I timori infondati per la separazione delle carriere*, cit. Cfr. G. GIOSTRA, *Separazione delle carriere e indipendenza cognitiva del giudice*, in *Sist. Pen.*, 12 Marzo 2026: «La separazione delle carriere dovrebbe essere un mezzo, non un obiettivo. Stando ai suoi sostenitori, garantirebbe al giudice una piena indipendenza di giudizio, che invece sarebbe compromessa dal fatto che l'accusa sia attualmente sostenuta da un magistrato come lui, che, seppure con funzioni soltanto requirenti, talvolta opera nella stanza accanto.». M. PANZAVOLTA, *La posta in gioco più alta nel referendum costituzionale*, *ivi*, 14 Marzo 2026; A. ALGOSTINO, *Il senso della magistratura come "potere contro-potere". Una riflessione critica sulla revisione costituzionale in tema di giustizia*, in *A.I.C.*, n.1, 9 marzo 2026, 90 s.; F. BELLAGAMBA, *Le ragioni per cui la separazione delle funzioni non basta a dare effettiva attuazione all'art. 111 Cost.*, in *Arch. pen.*, 2026.

¹⁹ In materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, su «divieti e sanzioni processuali», si sofferma A. BERNASCONI, *Prove*, in Aa. Vv., *Manuale di diritto processuale penale*, a cura di A. Scafati, Trino, 2023, pp. 343 s.; altresì, v. V. GREVI-G. ILLUMINATI, *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*, in G. Conso-V. Grevi-M. Borgia, *Compendio di procedura penale*, Vicenza, 2019, p. 375 s.

2006, potere rilevante... ai fini dell'applicazione della clausola di riserva di compatibilità nell'applicazione della disciplina processuale penalistica; dall'altro, sulla finalità e sulla ratio dell'art. 270 cod. proc. che, si è detto, non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni, ma impedisce solo che sulle stesse possa essere fondato l'accertamento della responsabilità penale, giacché in tal caso, venendo in rilievo la libertà personale dell'indagato o dell'imputato, possono essere giustificate limitazioni più stringenti all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale»²⁰.

Pure Cassazione n. 3859/2026 precisa: «4. Ai fini della valutazione delle dichiarazioni in sede disciplinare, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati»²¹.

Ciò al pari del vecchio giudice istruttore, specie per la prima decisione di Cassazione n. 3848/2026: «Nel codice Rocco...il ganglio pulsante del processo era rappresentato dalla istruttoria e dal suo *dominus*...Il giudice istruttore era il monopolista della sua fase; le parti potevano poco o nulla e tutto si racchiudeva all'interno di un modulo, per così dire, solipsistico, in cui si raccoglievano le prove»²².

²⁰ Cass., sez. un. civ., sent.20 febbraio 2026, n. 3848, Pres. P. D'Ascola, Cons. Rel. E. Campese, in *Norme & Trib.*, 23 febbraio 2026, sulla cui decisione collettanea v. C. MORSELLI, *Le intercettazioni disposte nel processo penale sono utilizzabili nel procedimento disciplinare a carico di magistrati*, in *Dir. Giust.*, 25-2-2026.

²¹ Cass., sez. un. civ., sent.20 febbraio 2026, n. 3859, P. D'Ascola, Cons. Rel. M. Criscuolo, in *Norme & Trib.*, 23 febbraio 2026.

²² A. MACCHIA, *Le "nuove" indagini preliminari: aggiustamento o metamorfosi?*, in *Sist. Pen.*, 1/2025, aggiungendo: «Il tutto, poi, secondo un perimetro cognitivo pressoché sconfinato, quale era quello tracciato dall'art. 299 del codice del 1930 (nella sostanza riproduttivo dell'art. 84, secondo comma, del codice del 1865), ove, con formula magniloquente, si enunciava l'obbligo, per il giudice istruttore, «di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti e allo svolgimento della istruzione appa[r]issero necessari per l'accertamento della verità».

V. G. RUTA, *Verso una nuova istruzione formale? Il ruolo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari*, in *Quest. Giust.*, 2021, fasc. 4.